Consorzio Nettezza Urbana
Biasca e Valli

ORDINANZA DELLA DELEGAZIONE CONSORTILE CONCERNENTE L'ORARIO DI LAVORO E LE PAUSE

La Delegazione consortile del Consorzio Nettezza Urbana Biasca e Valli richiamato l'art. 19 ROD.

O r d i n a

Art. 1

Durata del lavoro

Di regola la durata del lavoro è di 8 ore al giorno, rispettivamente di 40 ore la settimana.

Orario di lavoro e pause

Art. 2

Sono praticati i seguenti generi di orari:

a) orario normale
b) orario invernale
c) orario estivo
d) orario continuato
e) orario flessibile
f) orario di lavoro speciale per canicola

a) Orario normale

Le disposizioni riguardanti l'orario normale di lavoro sono di regola applicabili a tutti i dipendenti dell'amministrazione.

L'orario normale di lavoro settimanale è il seguente:

Dal lunedì al venerdì	08.00 – 12.00	13.30 – 17.30

Pause:

Viene definita una pausa pranzo della durata minima di 1 ora e due pause (mattino e pomeriggio) di 10 minuti.

b) Orario invernale[1]

Le disposizioni riguardanti l'orario invernale di lavoro sono di regola applicabili a tutti i dipendenti del servizio esterno.

Il periodo preciso viene definito annualmente dal capo officina.

L'orario invernale di lavoro settimanale è il seguente:

Dal lunedì al giovedì	07.00 – 12.00	13.00 – 16.00
Il venerdì	07.00 – 15.00	(orario continuato)

Pause:

Dal lunedì al giovedì:

Viene definita una pausa pranzo di 1 ora e una pausa supplementare al mattino di massimo mezz'ora. Per esigenze di servizio, il capo officina può ridurre la pausa pranzo fino a un minimo di 30 minuti.

Il venerdì:

Viene definita una pausa di almeno 30 minuti.

[1] Modifica adottata dalla Delegazione consortile con risoluzione del 16.10.2025

c) Orario estivo (giugno – agosto)

Le disposizioni riguardanti l'orario estivo di lavoro sono di regola applicabili a tutti i dipendenti del servizio esterno.
Il periodo preciso viene definito annualmente dal capo officina.
L'orario estivo di lavoro settimanale è il seguente:
Dal lunedì al venerdì 05.00 – 13.00
Pause:
Viene definita una pausa di almeno 30 minuti.

d) Orario continuato

In casi eccezionali e per esigenze di servizio il capo officina può disporre l'orario di lavoro continuato, applicabile a tutti i dipendenti del servizio esterno.
I limiti di orario si estendono dalle ore 05.00 alle ore 17.00.
Viene definita una pausa di almeno 30 minuti.

e) Orario flessibile

Le disposizioni riguardanti l'orario flessibile di lavoro sono di regola applicabili a tutti i dipendenti dell'amministrazione.

Fasce flessibili

Inizio lavoro il mattino	Tra le 07.00 e le 08.00
Pausa di mezzogiorno	Tra le 11.30 e le 14.00
Fine lavoro la sera	Tra le 16.30 e le 17.30

Fasce obbligate

Mattino	08.00 – 11.30
Pomeriggio	14.00 – 16.30

La pausa di mezzogiorno è obbligatoria e la sua durata può essere scelta individualmente all'interno della fascia flessibile tra le ore 11.30 e le ore 14.00, essa deve durare almeno 30 minuti.

Durante l'applicazione dell'orario flessibile si deve comunque garantire il servizio telefonico dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30.

f) Orario di lavoro speciale per canicola

Nei giorni in cui è in vigore l'allarme canicola, deciso dai competenti servizi del Cantone, l'inizio dell'orario di lavoro per il personale del servizio esterno è fissato alle ore 05.00.

Saldo ore

Art. 3

Il saldo (differenza tra le ore prestate e quelle da effettuare) è determinato alla fine di ogni mese e riportato al mese successivo. Esso non deve presentare un saldo attivo superiore a 20 ore o un saldo negativo superiore a 10 ore, in questo caso ci si riserva la possibilità di dedurre giorni di vacanza in compensazione del saldo ore negativo.
Di principio non è concesso il pagamento delle ore straordinarie (vedi art. 57 ROD). In casi motivati o eccezionali o qualora ricorrano gli estremi per l'autorizzazione per lavori straordinari, la Delegazione consortile può riconoscere, su segnalazione del capo del personale, il compenso in denaro.

Pause

Art. 4

1. Le pause sono definite nelle varie fasce orarie (art. 2). In caso di spostamenti fuori sede per esigenze di servizio i dipendenti possono utilizzare i ristori pubblici.
2. Durante la pausa deve essere assicurata la copertura telefonica.
3. Pause non usufruite non danno diritto a recuperi o altro e nemmeno possono essere cumulate.
4. Durante il lavoro e le pause vige il divieto assoluto di consumo di bevande alcooliche e l'uso di sostanze stupefacenti.

Conteggio del tempo di lavoro

Art. 5

1. Per la determinazione delle ore di lavoro i dipendenti del servizio esterno devono rilevare:
   - inizio e fine del lavoro (personalmente tramite badge)
   - inizio e fine della pausa di mezzogiorno (personalmente tramite badge)
   - le uscite/entrate per vacanze, congedo, malattia, medico, … vengono preavvisate al capo officina/sostituto capo officina, i quali provvederanno ad indicarle nell'apparecchio di rilevazione presenze.
2. Ogni dipendente è personalmente responsabile della propria timbratura, che non può essere delegata a terzi.
3. La timbratura d'entrata di ogni rispettiva fascia di orario di lavoro è fissa.
   Per esigenze di lavoro, che dovranno essere autorizzate dal capo officina, il servizio potrà iniziare prima delle ore 07.00 e/o delle ore 13.00.

Autorizzazioni

Art. 6

1. Il capo del personale designa un collaboratore autorizzato ad accedere al sistema di rilevamento del tempo di lavoro e a provvedere alle necessarie operazioni di fine mese (calcolo salari e saldo ore/vacanze).
2. Ogni dipendente può in qualsiasi momento visionare il proprio conteggio del tempo di lavoro prestato.
3. Il capo del personale ed il collaboratore designato sono autorizzati a visionare e verificare i cartellini di timbratura di tutti i collaboratori.
4. Eventuali correzioni del tempo di lavoro devono essere giustificate al dipendente.

Assenze

Art. 7

1. Tutte le assenze prevedibili devono essere richieste al capo officina/capo del personale e devono essere autorizzate, i dipendenti non possono assentarsi dal luogo di lavoro senza giustificati motivi.
2. Le assenze per motivi professionali sono considerate ore di lavoro. Missioni, corsi di formazione, ecc. sono compensati con 4 ore per mezza giornata e 8 ore per una giornata intera, indipendentemente dalla durata.
3. Le assenze non prevedibili quali malattia, infortunio o altro devono essere immediatamente annunciate e, appena possibile, adeguatamente giustificate (art. 22 ROD).
4. Le assenze brevi per motivi personali (medico, dentista, …) devono essere di regola inserite fuori l'orario di lavoro. Se ciò non è possibile occorre l'autorizzazione del capo officina/capo del personale, il tempo di tali assenze è riconosciuto quale tempo di lavoro fino a un massimo di 2 ore.

Abusi

Art. 8

1. Sono considerati abusi e ci si riserva l'adozione di provvedimenti disciplinari (art. 40 ROD), in particolare:

- l'eccedenza passiva superiore a 10 ore;
- i mancati e ripetuti rispetti della pausa di mezzogiorno;
- eventuali falsificazioni nel conteggio delle ore di presenza;
- la registrazione di presenza da parte di terzi;
- l'uscita senza la necessaria autorizzazione;
- la ripetuta mancata registrazione degli orari e/o delle causali di assenza;
- la ripetuta mancata comunicazione delle anomalie;
- la manomissione intenzionale degli apparecchi;
- il reiterato mancato rispetto del piano di lavoro (ripetuti ritardi…)

Disposizioni finali

Art. 9

Il dipendente è responsabile della tessera (badge personale) a lui assegnata. Alla cessazione del rapporto di lavoro la stessa deve essere ritornata al capo del personale o capo officina.

Entrata in vigore

Art. 10

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

La modifica dell'art. 2 lett. b) entra in vigore il 3 dicembre 2025.

PER LA DELEGAZIONE CONSORTILE

Il Presidente: Il Segretario:

(Odis Barbara De Leoni) (Luca Rodoni)

_____

Approvata con risoluzione della Delegazione consortile del 04.09.2024
Pubblicata sul portale del CNU e all'albo presso l'officina dal 28.10.2024 al 27.11.2024

Modifica all'art. 2 lett. b) approvata con risoluzione della Delegazione consortile del 16.10.2025
Pubblicata sul portale del CNU e all'albo presso l'officina dal 03.11.2025 al 02.12.2025